



ESTRATTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, che ha stipulato un Finanziamento con il Contraente per l'acquisto di un Autoveicolo ed espresso il proprio consenso ad aderire all'Assicurazione quando è stata contattata dal call center dell'Assicuratore.

Area di Rischio: il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano verrà considerato il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio.

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Autoveicolo: l'autoveicolo oggetto dell'Assicurazione, acquistato non più di 36 mesi prima dalla data di adesione all'Assicurazione, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, di vetustà (rispetto alla data di prima immatricolazione) al momento di conclusione dell'Assicurazione non superiore a 60 mesi, e che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 50.000,00.

Contraente: SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A. con sede legale in Torino, Via Bellini 2 che stipula il contratto di Assicurazione per conto dei propri clienti che hanno stipulato un Finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo.

Finanziamento: il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto dell'Autoveicolo, stipulato tra l'Assicurato e il Contraente.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, consumato con esclusione del semplice tentativo, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto l'Autoveicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le Autorità competenti.

Incendio o Distruzione per Danno Totale: la distruzione dell'Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.

Intermediario di Assicurazione: persona fisica o giuridica, regolarmente iscritta al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che a titolo oneroso esercita attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e dispone, ove previsto da parte dell'Assicuratore, di mandato all'incasso del Premio.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Massimale: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste in Polizza.

Modulo di conferma di Adesione: il modulo sottoscritto dall'Assicuratore che formalizza l'accettazione in copertura dell'Assicurato che ha espresso il proprio consenso a concludere l'Assicurazione all'addetto del *call center*.

Parti: Assicurato, Contraente, Assicuratore.

Polizza: il presente documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati e regola i rapporti fra le Parti.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla polizza di Responsabilità Civile Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, etc.

Premio: la somma di denaro, comprensiva di imposte ed eventuali provvigioni all'Intermediario di Assicurazione, dovuta all'Assicuratore dall'Assicurato quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Prestazione: l'indennizzo liquidabile in caso di Sinistro dall'Assicuratore in favore dell'Assicurato in base all'Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: evento dannoso, consistente nel Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, per cui è prestata l'Assicurazione e al cui verificarsi viene erogata la Prestazione.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote o, se non presenti, definite dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il prezzo di acquisto dell'Autoveicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA, con esclusione di IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione, e di ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada), così come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto o da altro documento equivalente.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a corrispondere ad ogni Assicurato un indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro all'Autoveicolo per Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione e nella presente Polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6, 7 e 8.

Art. 2 – Formalità di ammissione all'Assicurazione

L'Assicurazione è sottoscritta per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile dal Contraente in favore dei propri clienti che abbiano sottoscritto un Finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo, immatricolato in Italia:

- di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali;
- di vetustà massima al momento di conclusione dell'Assicurazione (rispetto alla data di prima immatricolazione) di:
 - 60 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 36 mesi
 - 48 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 48 mesi
 - 36 mesi per durata dell'Assicurazione fino a 60 mesi
- che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 50.000,00;
- coperto da polizza RC auto attiva,

e che vogliano aderire alla copertura assicurativa prestando il proprio consenso, nel corso della telefonata di collocamento, compilando successivamente il Modulo di conferma di Adesione e pagando il Premio o la prima rata del Premio.

Art. 3 – Decorrenza e cessazione dell'Assicurazione

...

- La copertura assicurativa dei singoli Autoveicoli decorre **dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della prima rata utile del Finanziamento successiva alla data in cui l'Assicurato ha espresso il proprio consenso ad aderire all'Assicurazione** all'addetto del *call center* incaricato dall'Assicuratore ed avrà durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, secondo quanto prescelto dall'Assicurato, e con esclusione del tacito rinnovo.

La copertura assicurativa dei singoli Autoveicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita da parte dell'Assicurato dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, con rimborso del premio non goduto;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

Art. 4 – Diritto di recesso dell'Assicurato – Recesso in caso di Sinistro

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata di comunicazione di recesso, e la restituzione all'Assicurato del Premio o delle rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

...

Art. 5 – Momento di cessazione dell'Assicurazione

In caso di scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione (art. 3), la copertura assicurativa delle singole posizioni cesserà rispettivamente dalle ore 24.00 del giorno di naturale scadenza della copertura o dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione anticipata.

Art. 6 – Prestazione assicurativa

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro ("Differenza Indennizzabile"), distinta in funzione dell'annualità di copertura assicurativa in cui si verifica il Sinistro, secondo il seguente schema:

Periodo di accadimento del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile
Entro i primi 36 mesi di copertura assicurativa	100%
Dall'inizio del 37° mese alla fine del 48° mese	75%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%



In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri o di altra polizza avente pari contenuto sottoscritta a copertura dello stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, o a titolo di risarcimento di danno alla circolazione su polizza RC auto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l'Assicuratore non è tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L'importo sarà corrisposto in Euro.

Art. 7 – Massimali

La Prestazione ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie dell'Autoveicolo pari a Euro 20.000,00.

La Prestazione relativa al Furto Totale non potrà cumularsi con quella relativa all'Incendio o Distruzione per Danno Totale.

Art. 8 – Esclusioni

Sono escluse dall'indennizzo l'IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, etc.

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o del conducente dell'Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, come definita all'art. 628 del Codice Penale;
- c) furto delle chiavi dell'Autoveicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- k) guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- l) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- m) circolazione "fuori strada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- n) circolazione in paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

La Prestazione non è inoltre dovuta in caso di cessazione dell'Assicurazione per come disciplinato all'art. 3, e/o al suo recesso (art. 4).

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:

- o) gli accessori (quali portabici, portasci, etc.) e gli optional non compresi nell'allestimento originario;
- p) gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- q) ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della Polizza e al momento del Sinistro;
- r) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- s) i veicoli con targa prova;
- t) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- u) gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio a breve o lungo termine (con o senza conducente);
- v) gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- w) gli autoveicoli di Valore d'Acquisto superiore a Euro 50.000,00;
- x) gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
- y) il lucro cessante o la perdita di chance.

Art. 9 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania,



Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

Art. 10 – Beneficiario della Prestazione

Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l'Assicurato.

Art. 11 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa), e in relazione all'Area di Rischio, sulla base delle seguenti tabelle:

DURATA (MESI)	PREMIO LORDO (TASSI)		
	AREA 1	AREA 2	AREA 3
12	1,40%	1,19%	1,10%
24	2,61%	1,99%	1,75%
36	4,31%	3,13%	2,65%
48	6,01%	4,26%	3,56%
60	7,50%	5,26%	4,36%

AREE DI RISCHIO

area di Rischio	regione	provincia	sigla
area 1	CAMPANIA	AVELLINO	AV
area 1	PUGLIA	BARI	BA
area 1	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT
area 1	CAMPANIA	BENEVENTO	BN
area 1	PUGLIA	BRINDISI	BR
area 1	CAMPANIA	CASERTA	CE
area 1	PUGLIA	FOGGIA	FG
area 1	PUGLIA	LECCE	LE
area 1	CAMPANIA	NAPOLI	NA
area 1	CAMPANIA	SALERNO	SA
area 1	PUGLIA	TARANTO	TA
area 2	SICILIA	CALTANISSETTA	CL
area 2	MOLISE	CAMPOBASSO	CB
area 2	SICILIA	CATANIA	CT
area 2	CALABRIA	CATANZARO	CZ
area 2	CALABRIA	COSENZA	CS
area 2	CALABRIA	CROTONE	KR
area 2	MOLISE	ISERNIA	IS
area 2	LOMBARDIA	LODI	LO
area 2	LOMBARDIA	MILANO	MI
area 2	SICILIA	PALERMO	PA
area 2	ABRUZZO	PESCARA	PE
area 2	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	RC
area 2	LAZIO	ROMA	RM
area 2	PIEMONTE	TORINO	TO
area 2	SICILIA	TRAPANI	TP
area 2	CALABRIA	VIBO VALENTIA	VV
area 3	SICILIA	AGRIGENTO	AG
area 3	PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL
area 3	MARCHE	ANCONA	AN
area 3	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AO
area 3	TOSCANA	AREZZO	AR
area 3	MARCHE	ASCOLI PICENO	AP
area 3	PIEMONTE	ASTI	AT
area 3	VENETO	BELLUNO	BL
area 3	LOMBARDIA	BERGAMO	BG
area 3	PIEMONTE	BIELLA	BI
area 3	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	BO
area 3	TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	BZ
area 3	LOMBARDIA	BRESCIA	BS
area 3	SARDEGNA	CAGLIARI	CA
area 3	SARDEGNA	CARBONIA-IGLESIAS	CI
area 3	ABRUZZO	CHIETI	CH
area 3	LOMBARDIA	COMO	CO
area 3	LOMBARDIA	CREMONA	CR
area 3	PIEMONTE	CUNEO	CN
area 3	SICILIA	ENNA	EN
area 3	MARCHE	FERMO	FM
area 3	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	FE
area 3	TOSCANA	FIRENZE	FI
area 3	EMILIA-ROMAGNA	FORLI' CESENA	FC
area 3	LAZIO	FROSINONE	FR
area 3	LIGURIA	GENOVA	GE
area 3	FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GO
area 3	TOSCANA	GROSSETO	GR

area di Rischio	regione	provincia	sigla
area 3	LIGURIA	IMPERIA	IM
area 3	LIGURIA	LA SPEZIA	SP
area 3	ABRUZZO	L'AQUILA	AQ
area 3	LAZIO	LATINA	LT
area 3	LOMBARDIA	LECCO	LC
area 3	TOSCANA	LIVORNO	LI
area 3	TOSCANA	LUCCA	LU
area 3	MARCHE	MACERATA	MC
area 3	LOMBARDIA	MANTOVA	MN
area 3	TOSCANA	MASSA	MS
area 3	BASILICATA	MATERA	MT
area 3	SARDEGNA	MEDIO CAMPIDANO	VS
area 3	SICILIA	MESSINA	ME
area 3	EMILIA-ROMAGNA	MODENA	MO
area 3	LOMBARDIA	MONZA-BRIANZA	MB
area 3	PIEMONTE	NOVARA	NO
area 3	SARDEGNA	NUORO	NU
area 3	SARDEGNA	OGLIASTRA	OG
area 3	SARDEGNA	OLBIA-Tempio	OT
area 3	SARDEGNA	ORISTANO	OR
area 3	VENETO	PADOVA	PD
area 3	EMILIA-ROMAGNA	PARMA	PR
area 3	LOMBARDIA	PAVIA	PV
area 3	UMBRIA	PERUGIA	PG
area 3	MARCHE	PESARO	PU
area 3	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PC
area 3	TOSCANA	PISA	PI
area 3	TOSCANA	PISTOIA	PT
area 3	FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PN
area 3	BASILICATA	POTENZA	PZ
area 3	TOSCANA	PRATO	PO
area 3	SICILIA	RAGUSA	RG
area 3	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	RA
area 3	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RE
area 3	LAZIO	RIETI	RI
area 3	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	RN
area 3	VENETO	ROVIGO	RO
area 3	SARDEGNA	SASSARI	SS
area 3	LIGURIA	SAVONA	SV
area 3	TOSCANA	SIENA	SI
area 3	SICILIA	SIRACUSA	SR
area 3	LOMBARDIA	SONDRIO	SO
area 3	ABRUZZO	TERAMO	TE
area 3	UMBRIA	TERNI	TR
area 3	TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO	TN
area 3	VENETO	TREVISO	TV
area 3	FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TS
area 3	FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	UD
area 3	LOMBARDIA	VARESE	VA
area 3	VENETO	VENEZIA	VE
area 3	PIEMONTE	VERBANIA	VB
area 3	PIEMONTE	VERCELLI	VC
area 3	VENETO	VERONA	VR
area 3	VENETO	VICENZA	VI
area 3	LAZIO	VITERBO	VT



Il Premio sarà versato dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato in via anticipata per l'intera durata della copertura e sarà addebitato in rate mensili, calcolate in proporzione alle rate residue del Finanziamento già in corso con l'Assicurato, senza addebito di costi aggiuntivi; per tale modalità di pagamento si rimanda interamente al contratto di Finanziamento in essere tra il Contraente e l'Assicurato, non agendo in alcun modo l'Assicuratore come intermediario finanziario.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

In caso di Sinistro la Compagnia avrà diritto di trattenere il Premio corrisposto in via anticipata.

Art. 12 – Modalità di denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro secondo le modalità indicate all'art. 14.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione.

Ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia di denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- d) copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di conferma di Adesione) sottoscritta dall'Assicurato;
- e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore e attiva al momento del Sinistro;
- f) quietanza di liquidazione del sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- g) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l'Autoveicolo;
- h) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- i) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell'Assicurato;
- j) serie di chiavi originali in dotazione all'Autoveicolo o, se già consegnate in precedenza ad altra compagnia di assicurazione, in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo Sinistro, autocertificazione di avvenuta consegna. Le chiavi, a seguito della definizione del sinistro, verranno distrutte.

In caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo

- a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una Polizza Corpi Veicoli Terrestri o della compagnia assicurativa RC auto;
- b) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- c) copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di conferma di Adesione) sottoscritta dall'Assicurato;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore e attiva al momento del Sinistro;
- f) quietanza di liquidazione del sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione, o quietanza relativa alla liquidazione del sinistro RC auto;
- g) copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- h) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l'Autoveicolo;
- i) nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- j) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- k) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- l) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell'Assicurato.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 13 – Liquidazione della Prestazione

L'Assicuratore si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, entro 90 giorni dalla data di ricezione della stessa e a seguito della sottoscrizione e restituzione, da parte dell'Assicurato, di quietanza di liquidazione.

L'accredito all'Assicurato da parte dell'Assicuratore dell'indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione.

In caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale, l'Assicurato è **tenuto a conservare il relitto dell'Autoveicolo finché lo stesso non sia**



stato sottoposto a perizia da parte dell'Assicuratore. Su richiesta dell'Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, **l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del relitto dell'Autoveicolo, impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria e autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato.**

In caso di Sinistro per Furto Totale e **ritrovamento dell'Autoveicolo o di parti di esso, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.**

Se il ritrovamento avviene prima del pagamento della Prestazione, nulla sarà dovuto all'Assicurato, salvo il caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale, come disciplinato nella presente Polizza.

Se l'Autoveicolo è recuperato dopo il pagamento della Prestazione, l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del medesimo, autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso della Prestazione, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria. Le spese necessarie per il trasporto dell'Autoveicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell'Assicuratore.

L'eventuale somma in eccesso rispetto all'indennizzo erogato derivante dalla vendita dell'Autoveicolo da parte dell'Assicuratore ed alle spese sostenute per la gestione della vendita e del Sinistro in genere, sarà restituita all'Assicurato entro 180 giorni dall'avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo ritrovato, o lo ceda a soggetti diversi dall'Assicuratore, **egli è obbligato a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrisposto quale liquidazione della Prestazione per Furto Totale dell'Autoveicolo.**

Ove stabilito dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili.

Art. 14 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Assicuratore presso:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. sede operativa Verrone (BI), Strada Trossi, n. 66 – 13871,

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo: gap@mapfre.com

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte.

Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell'Area di Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art. 16 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla Prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, nel termine di 3 giorni decorrente dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 17 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, l'Assicurazione o i diritti derivanti da essa e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 18 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 19 – Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato e del Contraente.

Art. 20 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 21 – Foro competente

...

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e le altre Parti concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

...

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreassistenza.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di **riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni** o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it o sul sito www.mapfre-assistance.it, sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali.

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

AVVERTENZA

Resta comunque salvo il diritto del Contraente e dell'Assicuratore di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Allegato B - Informativa Relativa alla Protezione dei Dati

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR") e la relativa normativa di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:



- direttamente o attraverso un suo intermediario
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>



Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.